

BURC n° 07 del 28 gennaio 2002

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2525/96, 2470/96, 2560/97, 2774/98, 2948/99, 3011/99, 3031/99, 3032/99, 3060/2000 e 3100/2000

Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2002

VISTA l'Ordinanza n. 2425 del 18.3.1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31.10.1996, e n.2560 del 2.5.1997 del Ministro dell'Interno Delegato al Coordinamento della Protezione Civile con la quale si è provveduto all'integrazione della predetta Ordinanza 2425/96;

VISTA l'Ordinanza n. 2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTO il D.P.C.M. del 3.12.99 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Campania è stato prorogato fino al 31.12.2000;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3011 del 21.10.99 e n. 3031 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile recanti ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1999 n. 3032, a firma del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile - , con cui vengono emanate e disciplinate ulteriori urgenti disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza, nel territorio della Regione Campania, del settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi;

LETTO il DPCM del 15 dicembre 2000 con cui viene prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Campania;

VISTE le OO.P.C.M. 3060\2000 e 3100\2000 e sue modifiche ed integrazioni;

LETTA la legge della Repubblica del 16 marzo 2001, n. 108, (in Suppl. ordinario n. 80/L alla G.U.R.I. dell'11 aprile, n. 85), ad oggetto: - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad "Aarhus" il 25 giugno 1998, ovvero: "in base all'accordo politico, le Autorità Pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. Le suddette informazioni devono essere rese accessibili al più presto e, come termine massimo, entro un mese dalla ricezione della richiesta. Questo termine può essere esteso a due mesi qualora ciò sia giustificato dal volume o dalla complessità delle informazioni richieste. Una richiesta può essere respinta se è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici oppure se riguarda materiale non ancora completo, comunicazioni interne o documenti e dati incompleti o se può influire sulla riservatezza di alcune procedure o interessi. I motivi di rifiuto sono comunque interpretati in modo restrittivo. Il rifiuto è notificato al richiedente per iscritto, con le relative motivazioni, e include informazioni sulla procedura di ricorso. Le autorità pubbliche devono permettere l'accesso e la riproduzione delle informazioni tramite reti di telecomunicazione informatica o mezzi elettronici";

CONSIDERATO che, nell'attuale Ordinamento, giuste le prescrizioni di cui alle OO.P.C.M. su richiamate, si evidenzia il sussistere di un obbligo istituzionale di attivare, anche, un complesso sistema d'informazione integrato "informatico" da mettere a servizio ed a supporto delle esigenze della P.A. e, in particolar modo, dei Cittadini residenti e dell'U.E.; oltremodo sussiste l'obbligo istituzionale di vagliare tutte le possibili soluzioni per garantire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in un contesto che apporti, comunque, ulteriori vantaggi per la Collettività;

LETTA la propria Ordinanza n. 601\2001 con cui si è approvato il progetto, fatto pervenire dal Consorzio S.T.A. "Sviluppo Tecnologie Ambientali" con sede in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, Isola E\2 - 80143 Napoli - relativo alla realizzazione di un Call Center Ambientale, denominato SOS. A. <SOS Ambiente>, in particolare di una Struttura di supporto finalizzata alla riduzione dei tempi di accesso dei Cittadini dell'Unione e della P.A. alle varie strutture di informazione ambientale ed al miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei servizi; che il Consorzio si è impegnato ad occupare stabilmente lavoratori c.d. "socialmente utili" ed ad effettuare attività di formazione professionale ed aggiornamento professionale;

CHE il progetto risulta essere caratterizzato dagli elementi di cui alle prescrizioni del Decreto Legislativo (modificato ed integrato) dell'1 dicembre 1997, n. 468 (in G.U.R.I., n.8 del Gennaio 1997, n.5)- Revisione della

disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, modificato ed integrato, in particolare dei disposti di cui all'Ar. 3 e dell'articolo 10;

CONSIDERATO, pertanto, che necessita costituire una Società mista, giusta disposizione del predetto DLT n. 468\1997 modificato ed integrato, articolo 10, alla quale affidare il compito di gestire il fondamentale e complesso servizio istituzionale di "informazione ambientale", premesso che la proprietà delle strutture da realizzare sarà della P.A., tanto al fine di garantire i presupposti necessari per esercitare il ruolo istituzionale di "controllo, vigilanza ed indirizzo";

PRESO ATTO che occorre approvare la proposta dello Statuto della S.p.A. a capitale misto, maggioritaria la P.A., in considerazione che la scelta dello strumento privatistico della Società per azioni risulta la più opportuna soluzione in relazione alla natura del servizio da erogare tenendo in debito conto che l'articolo 10, comma 1 lett. A) del Dlt 468\1997, così come modificato, indica, giusta art. 1, comma 2, del Dlt 29\1993, modificato ed integrato, le Amministrazioni, anche statali, quali Soggetti Pubblici facultati di costituire società miste; che appare opportuno, al fine di meglio disciplinare e garantire le attività connesse alla costituzione e del futuro funzionamento della società mista, per analogia, adeguarsi alle disposizioni vigenti, tra queste la Legge 142\1990, abrogata dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" emanato a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L), così come modificato dalla legge n. 448 del 2001 "Finanziaria 2002";

LETTO:

- la propria Ordinanza n. 601\2001;
- la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998;
- la legge 16 marzo 2001, n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;
- la Relazione sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale Documento A5-0074/2001 13.3.2001;
- il Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, modificato;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge Finanziaria 2002";
- il Regio Decreto n. 2440\1923 ed il Regio decreto 827\1924 modificati ed integrati;
- la Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990, n. 90\313\CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente;
- le disposizioni del Codice Civile relativamente alle Società per Azioni;
- il Decreto Legislativo 29\1993 modificato ed integrato, articolo 1, comma 2;

LETTE le prescrizioni delle ordinanze - ministeriali innanzi citate, ritenuto potersi avvalere dei poteri di cui si è facultati, relativamente alla realizzazione di un sistema "informatico" -idoneo a contribuire, senza ulteriore dispendio di risorse finanziarie, alla rimozione delle cause concorrenti il grave rischio al quale è soggetta la Collettività, oltremodo, compreso l'obbligo istituzionale di garantire, ulteriormente, il rispetto delle Direttive comunitarie;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con le ordinanze Ministeriali in premesse citate,

DISPONE

A) è approvato lo schema di Statuto della Società per azioni mista denominata P.A.N. - Protezione Ambiente e Natura - S.p.A., fatto pervenire dal Consorzio S.T.A. - Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali, con nota n. CU- 02 -001 del 7.1.2002, assunta al Protocollo della Struttura sotto il numero 336\CD del 7.1.2002;

B) di disporre, a cura del Consorzio S.T.A. - Sviluppo Tecnologie Ambientali - per la formalizzazione dell'Atto Costitutivo, giuste le disposizioni normative vigenti;

C) - di inviare, per la pubblicazione, al B.U. della Regione Campania;

La Struttura Commissariale curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

16 gennaio 2002

Bassolino